

10.1 INTRODUZIONE E CONTESTO

Il tema generale di *Regola bollata XI* è quello della salvaguardia della castità e della libertà dei frati da quei legami che possono impedire loro di vivere la sequela di Gesù Cristo promessa nella *Regola*. A tutela del voto di castità, si comanda di non dare occasioni di sospetto nel rapporto con le donne (v. 1), con i monasteri delle monache (v. 2) e con i nuclei familiari attraverso l'istituto del padrinato (v. 3).

Alla base di questa normativa c'è una ricca serie di influssi che si possono far risalire: ai passi neotestamentari su matrimonio e verginità; ai problemi legati al celibato dei chierici; alla legislazione antica e medievale riguardante monaci e monache; per certi aspetti, anche ad una concezione negativa della donna che, dall'antichità classica e poi cristiana, era giunta sino al medioevo. Tale concezione della donna andrà sempre più consolidandosi con l'affermarsi del celibato ecclesiastico e con l'esaltazione dell'ideale monastico, fattori che contribuiranno a ritenere impura la sessualità e a guardare alla donna come causa di peccato. Sarà la vita religiosa, paradossalmente, a riscattare questa visione negativa e stereotipata, facendo dei monasteri dei luoghi di affermazione delle donne – almeno di quelle delle classi aristocratiche – che poterono così esercitare un ruolo di comando e di giurisdizione sulle persone e sui territori di loro pertinenza.

I divieti presenti in Rb XI erano lungo i secoli già prescritti nei Concili e nelle Regole monastiche che ne avevano recepite le disposizioni. Pertanto ci troviamo di fronte a norme che la legislazione minoritica eredita dall'antica tradizione canonica della Chiesa:

Non vivano in uno stesso monastero monaci e monache, perché l'adulterio suole accompagnare la coabitazione. Il monaco e la monaca non abbiano possibilità di parlarsi a tu per tu. Un monaco non dorma presso il monastero delle monache, e non si trattenga a mangiare da solo con una monaca.

[...] Inoltre si proibì alle monache di recarsi in chiesa nello stesso coro con i canonici o con i monaci per recitare i salmi¹.

¹ Canone XX e XXVII, Concilio Niceno II (anno 325).

Un altro problema che la Chiesa medievale dovette affrontare fu quello del clero concubinario, fenomeno che il papato riformatore e i sinodi locali vollero arginare con tutte le forze, e del quale si occuparono anche i Concili².

Quanto stabilito in tali sedi venne recepito dalla tradizione monastica, che nella sua plurisecolare storia delle sue Regole di vita non ha ommesso di regolare i rapporti tra i monaci e le monache, e tra i monaci e le donne in generale. Trattandosi di una vita fundamentalmente stabile, nelle antiche Regole monastiche le relazioni dei monaci con le donne sono strettamente legate al loro accesso al monastero. Non così per i frati minori, che conducono uno stile di vita itinerante soggetto a incontri e relazioni lungo la via. Nella Rb non vi è alcun divieto per le donne di entrare nei luoghi dei frati; è invece vietato ai frati di entrare nei monasteri delle monache. Le disposizioni della *Regola* minoritica circa la salvaguardia della castità da parte dei frati non sono originali del pensiero e della volontà di Francesco d'Assisi, ma si ritrovano già nelle antiche Regole monastiche. Per di più, a salvaguardia della castità dei frati, Rb XI proibisce ai frati di farsi padrini di uomini o di donne, divieto anche questo ereditato dalla tradizione monastica precedente.

10.2 CHE I FRATI NON ENTRINO NEI MONASTERI DELLE MONACHE

¹ Comando fermamente a tutti i frati di non avere rapporti o conversazioni sospette con donne, ² e di non entrare nei monasteri delle monache, eccetto quelli ai quali dalla Sede apostolica è stata concessa una licenza speciale. ³ Né si facciano padrini di uomini o di donne, affinché per questa occasione non sorga scandalo tra i frati o riguardo ai frati.

Questo testo è introdotto da un fermo comando di Francesco espresso in prima persona e rivolto a tutti i frati senza distinzione alcuna: *Comando fermamente a tutti i frati*. Tale espressione è presente altrove nella *Regola* per vietare ai frati di ricevere denaro o pecunia³ e per prescrivere loro di obbedire ai propri ministri⁴. Nel Testamento il Santo rafforza tale

² Sull'obbligo per i chierici della continenza e della castità si pronunciarono il Lateranense III (anno 1179) con il canone XI e il Lateranense IV (anno 1215) con il canone XIV.

³ Rb IV, 1: FF 87.

⁴ Rb X, 3: FF 101.

formula di comando aggiungendo *per obbedienza* nel proibire ai frati di chiedere privilegi alla Curia romana⁵ e nel vietare ai frati sia chierici che laici di aggiungere spiegazioni alla *Regola*⁶.

È importante notare subito che l'Assisiense non vieta i rapporti dei frati con le donne: il divieto riguarda solo relazioni o conversazioni *sospette*. È tale aggettivo, infatti, a chiarire il tenore di questa prima prescrizione, che non va intesa come una totale chiusura verso le donne, motivata da sfiducia o da percezione negativa delle stesse da parte di Francesco. Ciò che la *Regola* vuole preservare è la vita casta dei frati, proibendo loro situazioni sospette con donne che potrebbero metterla in pericolo e generare scandalo. Infatti la vita itinerante dei frati li poneva in situazione che potevano metterne a rischio la castità professata.

Già le norme della *Regola* del 1221 circa i rapporti con le donne sono una testimonianza esplicita di queste difficoltà e delle rispettive contromisure prese dai frati nel corso degli anni:

¹ Tutti i frati, dovunque sono o dovunque vanno, evitino gli sguardi cattivi e la frequentazione delle donne. ² E nessuno si trattenga in colloqui né cammini solo per la strada né mangi alla mensa in unico piatto con loro.

³ I sacerdoti parlino con loro onestamente quando danno la penitenza o qualche consiglio spirituale.

⁴ E nessuna donna in maniera assoluta sia ricevuta all'obbedienza da alcun frate, ma una volta datole il consiglio spirituale, essa faccia vita di penitenza dove vorrà. ⁵ E tutti dobbiamo custodire con molta cura noi stessi e dobbiamo mantenere incontaminate tutte le nostre membra, poiché dice il Signore: «*Chiunque avrà guardato una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei, nel suo cuore*». ⁷.

⁵ 2Test 25: FF 123.

⁶ 2Test 38: FF 130.

⁷ Rnb XII, 1-5: FF 38. Da notare la formula *ricevere all'obbedienza* è formula tecnica per indicare l'ingresso nella *Fraternitas*, come mostra la frase della *Regola bollata* a proposito dell'anno di noviziato per quanti entrano nell'Ordine (Rb II, 11: FF 80). A questo proposito bisogna però ricordare che Chiara nel suo *Testamento* e nella *Regola* afferma con molta sicurezza di essere stata ricevuta all'obbedienza da Francesco (TestsC 24-26: FF 2831; RsC VI, 1: FF 2787). Va ricordata anche la notizia relativa a Prassede, vergine romana che, secondo il *Trattato dei Miracoli*, viveva da reclusa e "il santo l'accolse nell'obbedienza, cosa che non aveva fatto per nessun'altra donna, concedendole devotamente l'abito della Religione, ossia la tonaca e il cordone" (3Cel 181: FF 1002).

Strettamente legato a questo è il severo castigo per i frati fornicatori, per i quali è prevista l'espulsione dalla Fraternità⁸: tale norma, forse per la sua eccessiva durezza, è assente nella *Regola* del 1223. Mentre ritroviamo tale posizione forte, sempre nella Rnb, in riferimento ai frati che abbandonano la fede cattolica⁹. Tuttavia, in quest'ultimo caso, ravvedendosi il frate può evitare l'espulsione dall'Ordine, diversamente da quanto stabilito per il peccato di fornicazione per il quale *ipso facto* il frate è tenuto a deporre l'abito. Mentre, abbiamo avuto modo di vedere, in Rb VII si prescrive ai frati ministri di imporre la penitenza ai frati che avranno mortalmente peccato e di non turbarsi per il peccato di qualcuno¹⁰. L'evoluzione giuridica delle *Regole* manifesta anche dal punto di vista delle pene una mitigazione: in Rb non è menzionato alcun peccato per il quale il frate perde il diritto di appartenere all'Ordine, piuttosto si richiede a tutti i frati un atteggiamento di misericordia e comprensione verso i peccatori.

Il secondo divieto che Francesco rivolge a tutti i frati in Rb XI è quello di non entrare nei monasteri delle monache: tale norma fa riferimento alla legislazione conciliare e monastica. Si tratta di una problematica della Chiesa di ogni tempo e regolata da norme comuni, tese a preservare monaci e monache da pericoli contro la castità. In ogni caso, il problema si pone con una certa peculiarità per l'Ordine dei frati minori, dal momento che fin dai primordi dell'esperienza evangelica di Francesco si unirono a lui e ai suoi frati Chiara e le altre donne. Risale a quegli anni uno scritto dell'Assisiato con il quale egli impegnava se stesso e i suoi frati ad aver cura di queste donne:

¹ Poiché, per divina ispirazione, vi siete fatte figlie e ancelle dell'altissimo sommo Re, il Padre celeste, e vi siete sposate allo Spirito Santo, scegliendo di vivere secondo la

⁸ “Se qualche frate, per istigazione del diavolo, cadesse in fornicazione, deponga del tutto l'abito, che ha già perduto per il suo turpe peccato, e sia espulso totalmente dalla nostra Religione. E dopo faccia penitenza dei suoi peccati” (Rnb XIII: FF 39). Il procedimento disciplinare è chiaramente esemplato sul caso dell'incestuoso di Corinto, escluso dalla comunità «per la rovina della sua carne, perché il suo spirito possa ottenere la salvezza nel giorno del Signore» (1Cor 5, 5).

⁹ “Tutti i frati siano cattolici, vivano e parlino cattolicamente. Se qualcuno poi a parole o a fatti si allontanerà dalla fede e dalla vita cattolica e non si sarà emendato, sia espulso totalmente dalla nostra fraternità. E riteniamo tutti i chierici e tutti i religiosi per signori in quelle cose che riguardano la salvezza dell'anima e che non deviano dalla nostra religione, e veneriamone l'ordine sacro, l'ufficio e il ministero nel Signore.” (Rnb XIX: FF 51-52).

¹⁰ Rb VII: FF 93-95.

perfezione del santo Vangelo, ² voglio e prometto di avere sempre di voi come dei miei frati, per mezzo mio e per mezzo loro, cura diligente e sollecitudine speciale¹¹.

Ed è un altro scritto di Francesco a Chiara e alle sue sorelle a darci conferma dell'immutato legame e della ancor valida promessa di avere cura di loro:

¹ Io, frate Francesco piccolino, voglio seguire la vita e la povertà dell'altissimo Signore nostro Gesù Cristo e della sua santissima Madre e perseverare in essa sino alla fine. ² E prego voi, mie signore, e vi consiglio che viviate sempre in questa santissima vita e povertà. ³ E guardate con grande cura di non allontanarvi mai da essa, in perpetuo e in nessuna maniera, per insegnamento o consiglio di alcuno¹².

Il divieto di Rb XI, tuttavia, non può essere inteso come un riferimento diretto alla comunità di Chiara o ai monasteri ad esso collegati, ma alla stregua di un divieto riguardante tutti i monasteri di monache, come voleva la tradizione canonica della Chiesa.

Il terzo divieto di Rb XI rivolto ai frati è che non si facciamo padrini di uomini e di donne. Quest'ultima norma, come le due precedenti, è assunta dal diritto e dalla tradizione monastica ed è finalizzata a tutelare la castità dei frati e la loro libertà verso i rapporti familiari e gli obblighi conseguenti. I frati dovevano evitare ogni ombra di scandalo, essere fedeli alle norme della Chiesa e rinunciare ad ogni forma di parentela, come conseguenza della sequela del Signore Gesù.

È importante notare come l'affermazione *affinché per questa occasione non sorga scandalo tra i frati o riguardo ai frati* riguardi soltanto l'ultimo divieto e non tutto il capitolo. La parola scandalo ricorre solo un'altra volta nella Rnb:

¹ Tutti i frati, in qualunque luogo si trovino presso altri per servire o per lavorare, non facciano né gli amministratori, né i cancellieri, né presiedano nelle case in cui prestano

¹¹ Fvit: FF 139. Questo testo è stato conservato perché inserito da santa Chiara nel capitolo sesto della sua *Regola* definitiva del 1253 (RsC 6,2-5: FF 2788-2789). Le parole assegnano questo testo agli inizi della propria esperienza, dopo che Francesco sottopose lei e le sue compagne a una specie di periodo di *prova* o di esame della serietà delle intenzioni e della solidità di propositi.

¹² Uvol: FF 140. Questo scritto è stato conservato da Chiara nello stesso capitolo della *Regola* in cui ha tramandato la *forma di vita* (RsC 6,6-9: FF 2790), presentandolo come "ultima volontà" di Francesco, inviata a lei e a tutte le sorelle che sarebbero venute dopo di lei, "poco prima della sua morte"

servizio; né accettino alcun ufficio che generi scandalo o che *porti danno alla loro anima*;² ma siano minori e sottomessi a tutti coloro che sono in quella stessa casa¹³.

Per Francesco i frati non solo non devono dare scandalo ma sono chiamati a dare il buon esempio, attraverso il santo operare che gli permette di generare il Signore portandolo nel loro cuore e nel loro corpo, vivendo cioè una maternità di lui che li mette in grado di donarlo agli altri attraverso l'esempio, appunto, della loro vita¹⁴. Ciò che invece allontana o distoglie dal Signore e dalla sua sequela è considerato cattivo esempio¹⁵. Il cattivo esempio è una pietra di inciampo sul cammino della sequela. Cattivo esempio e scandalo non sono equivalenti né sinonimi, ma il primo può generare il secondo quando colui che ne è colpito inciampa o cade nel cammino di sequela e nel vivere la propria vocazione (tra cattivo esempio e scandalo c'è dunque una relazione di causa-effetto). Nel caso di *Rb XI* lo scandalo tra i frati e circa i frati impedirebbe loro di vivere totalmente e liberamente il Vangelo così come prescritto dalla *Regola* professata.

La lettura *Rb XI* non può pertanto che aprirsi a questi temi più ampi della sequela del Signore, pena il rischio di rimanere imprigionati nei divieti e nei precetti. Del resto, questi non sono fine a se stessi, ma hanno come unico obiettivo di aiutare i frati a vivere il vangelo in obbedienza, senza nulla di proprio e in castità.

10.3 CONCLUSIONI E ATTUALIZZAZIONI

I divieti di *Rb XI* hanno la finalità positiva, quella cioè di salvaguardare la castità dei frati e di tutelare la loro libertà in ambito affettivo, nella disponibilità e nell'impegno apostolico, nel contesto delle relazioni familiari e amicali. La sintetica normativa della *Regola* non specifica nel concreto la portata dei divieti: a questo scopo, i frati del XIII secolo ricorsero alle interpretazioni papali e ai commenti di dotti esponenti dell'Ordine (nonostante l'ingiunzione di Francesco di non fare glosse alla *Regola*!).

Oggi, per grazia di Dio, viviamo in una società che non frapponne barriere fra uomo e donna: si lavora insieme, ci si confronta, si intrecciano relazioni ed amicizie, ci si frequenta

¹³ Rnb, VII, 1: FF 24.

¹⁴ 1Lf 10: FF 178/2.

¹⁵ Amm III, 11: FF 151; Rnb VI, 6: FF 14.

per stare insieme e condividere gioie e fatiche. La sfida per noi oggi è altrettanto o ancor più impegnativa che per il frate medievale. Internet, ad esempio, con le sue risorse e potenzialità, da una parte rappresenta una grande opportunità facilitando il lavoro e le relazioni, dall'altra apre al rischio di una estraniamento dalla realtà per rifugiarsi in relazioni virtuali, sottraendo tempo prezioso ai fratelli in carne ed ossa, e in definitiva al Signore, con conseguenze negative sulla vita affettiva e religiosa dei frati.

Il divieto di *Rb* XI circa l'ingresso nei monasteri delle monache, non può diventare un pretesto per non aver cura ed interesse delle sorelle del II Ordine di santa Chiara. Memori dell'impegno preso da Francesco per sé e per i suoi frati di avere sempre, per Chiara e le sue sorelle, cura diligente e sollecitudine speciale, i frati minori riconoscono nelle sorelle povere la stessa vocazione evangelica che lo Spirito suscitò in Francesco e Chiara d'Assisi. Nelle *Costituzioni generali* il rapporto tra Francesco e Chiara è preso a modello del rapporto tra i frati e le donne; inoltre, le stesse chiedono ai frati minori di prendersi cura e di promuovere la vita contemplativa delle sorelle Clarisse¹⁶.

La comunione tra il I e il II Ordine ha il suo fondamento non solo nell'esperienza personale di Francesco e Chiara, ma anche nei valori fondamentali della loro vita evangelica che accomunano le *Regole* dei due distinti Ordini, i quali riconoscono la loro scaturigine da un unico carisma fontale. A motivo di tale fondamento ispirazionale e carismatico, l'esperienza di questa comunione ci obbliga ad andare ben al di là di ogni compensazione affettiva. Sarà solo conoscendo e rispettando la vocazione e l'identità di ciascuno, che i rapporti tra fratelli e sorelle potranno diventare cura reciproca nella gratuità e nella libertà, senza banalizzazioni, nel rispetto delle persone e nella custodia dei luoghi, osservando con sapiente e discreta fedeltà quanto indicato dalle *Regole*, dalle *Costituzioni generali* e dalle norme della Chiesa¹⁷.

¹⁶ Cfr. *Costituzioni Generali dell'Ordine dei Frati Minori*, art. 56-58.

¹⁷ Per la stesura di questa dispensa ho fatto riferimento al seguente testo: MARCO GUIDA, *Le relazioni con le sorelle*, in *La Regola di frate Francesco: Eredità e sfida*, a cura di PIETRO MARANESI e FELICE ACCROCCA, EFR, Padova 2012, pp. 551-585.